



**Comune di Limena**

**Criteri per il rilascio delle  
autorizzazioni per l'esercizio delle  
attività di somministrazione  
di alimenti e bevande**

**Regolamento delle attività  
di somministrazione  
(L. R. 29/07)**

**Approvato con deliberazione  
di C.C. n. 34 del 12.08.2010**

## **INDICE**

---

Art. 1 - Oggetto	pag. 2
Art. 2 - Definizioni e assoggettabilità	pag. 2
Art. 3 - Attività escluse	pag. 2
Art. 4 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 3
Art. 5 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività	pag. 3
Art. 6 - Zonizzazione	pag. 4
Art. 7 - Nuove aperture e trasferimenti di esercizi	pag. 4
Art. 8 - Procuratore e preposto	pag. 5
Art. 9 - Associazioni e circoli privati	pag. 6
Art. 10 - Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione	pag. 7
Art. 11 - Attività accessorie	pag. 7
Art. 12 - Orari ed aree esterne	pag. 8
Art. 13 - Autorizzazioni temporanee	pag. 8
Art. 14 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione	pag. 9
Art. 15 - Autorizzazioni stagionali	pag. 10
Art. 16 - Somministrazione con apparecchi automatici	pag. 10
Art. 17 - Procedimento per le autorizzazioni	pag. 11
Art. 18 - Priorità	pag. 12
Art. 19 - Somministrazione non assistita	pag. 12
Art. 20 - Subingresso	pag. 13
Art. 21 - Sorvegliabilità	pag. 14
Art. 22 - Decadenza, sospensione e revoca	pag. 15
Art. 23 - Norma transitoria	pag. 16
Art. 24 - Sanzioni	pag. 16
Art. 25 - Efficacia e validità dei criteri comunali	pag. 17

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente provvedimento disciplina l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale del 21 settembre 2007 n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" (in seguito citata semplicemente L.R.) e delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2982 del 14.10.2008 e n. 3340 del 04.11.2008.

### **Art. 2 - Definizioni e assoggettabilità**

1. Ai fini della presente regolamentazione si fa riferimento alle definizioni riportate all'art. 3 della L.R..

2. Per le definizioni contemplate dall'art. 14 della L.R. si rinvia all'apposito provvedimento regionale ancora non emanato. Nel frattempo tutti gli esercizi operanti sul territorio comunale vengono catalogati con la definizione generica di "esercizio di somministrazione di alimenti e bevande".

3. Sono assoggettate al presente regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande definite dall'art. 2 della L.R.

### **Art. 3 - Attività escluse**

1. Il presente regolamento non si applica, fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla D.G.R. Veneto n. 3710 del 20.11.2007 come modificata dal Decreto n. 140 del 05.03.2008 e relativi allegati, alle seguenti attività:

- a) alla somministrazione effettuata in forma gratuita come da esempio in occasione di inaugurazioni, eventi e situazioni simili ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti alimentari organizzato ed offerto gratuitamente dal produttore o venditore per fini promozionali o di scelta;
- b) alla somministrazione effettuata da Associazioni non aventi scopo di lucro, senza preparazione e/o cottura sul posto, nell'ambito di iniziative ricreative, folkloristiche e/o auto promozionali, mediante raccolta di libere offerte;

- c) all'attività di somministrazione effettuata negli agriturismi specificatamente disciplinata dalla legge regionale 18.04.1977 n. 9 (nuova disciplina per l'esercizio delle attività agrituristiche nel Veneto);
- d) all'attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi disciplinata dalla legge regionale 04.11.2002 n. 33 , qualora svolta dal titolare dell'esercizio e limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni o convegni.

#### **Art. 4 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. I titolari di autorizzazione di tipo A,B,D rilasciata ai sensi della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che i locali dell'esercizio siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia edilizia, urbanistica, di tutela dell'inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e di sorvegliabilità.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

#### **Art. 5 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività**

1. I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelli previsti dall'art. 4 della LR al quale si fa esplicito rinvio.

2. Relativamente ai requisiti professionali si fa riferimento anche a quanto previsto nella D.G.R. Veneto n. 3302 del 04.11.2008.

### **Art. 6 - Zonizzazione**

1. Ai fini della programmazione comunale per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, si è ritenuto opportuno procedere ad una suddivisione in zone omogenee del territorio comunale. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella "Relazione Tecnica" allegata alla deliberazione che approva il presente Regolamento.

2. Le zone individuate nella "Relazione Tecnica" succitata sono dunque le seguenti:

#### **Zona 1 - Centro**

#### **Zona 2 - Resto del territorio**

### **Art. 7 - Nuove aperture e trasferimenti di esercizi**

1. L'apertura di nuovi pubblici esercizi o il loro trasferimento in una diversa zona, ai sensi dell'art. 8 , 1<sup>^</sup> comma della LR, sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione previa verifica della disponibilità riportata nella tabella conclusiva della "matrice di programmazione " al punto 5.1 della "Relazione Tecnica" allegata sub. 1) alla deliberazione che approva il presente Regolamento, che viene di seguito riportata.

<b>MATRICE DI PROGRAMMAZIONE</b>				
<b>Zona</b>	<b>concorrenza</b>	<b>accessibilità</b>	<b>sostenibilità</b>	<b>Ipotesi nuove autorizzazioni</b>
Zona 1	MEDIA	MEDIA	SCARSA	fino a 4 nuove autorizzazioni
Zona 2	BASSA	MEDIA	ELEVATA	Nessun limite

2. In seguito all'analisi realizzata nell'allegata Relazione Tecnica, che fa parte integrante dei presenti criteri, le autorizzazioni saranno concesse secondo i seguenti dettami:

**Zona 1 - Centro** = fino a 4 autorizzazioni collocate ognuna in una delle aree di valorizzazione indicate in cartografia come V1/1, V1/2, V1/3, V1/4. Non sono concesse autorizzazioni in questa zona relativamente all'area di criticità C1, come indicata in cartografia.

**Zona 2 - Resto del territorio** = nessun limite relativo al rilascio di nuove autorizzazioni ad eccezione dell'area di criticità C2, nella quale non sono concesse nuove aperture.

### **Art. 8 - Procuratore e preposto**

1. Per le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati il possesso del requisito professionale è richiesto al legale rappresentante o al procuratore, formalmente nominato con atto autentico (procura) e annotato anche nella posizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A., come previsto dall'art. 2209 del Codice Civile.

2. Il requisito professionale deve essere dimostrato al momento della presentazione della richiesta (per le autorizzazioni art. 8 della LR) o della D.I.A. (art. 9 della LR). Nei casi di subingresso deve essere comunque dimostrato prima di dare inizio all'attività. Sono fatte salve le particolari situazioni contemplate dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 15 della L.R.

3. Qualora il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante della società o il procuratore di cui al punto 1, non provvedano direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, è nominato un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 4 della L.R.

4. Le generalità del procuratore o del preposto devono essere indicate nell'autorizzazione o nella denuncia di inizio attività, a seconda dei casi, ed essere tempestivamente comunicate al Comune in caso di sostituzione.

5. Qualora venga revocato o cessi l'incarico del legale rappresentante o procuratore o preposto, il titolare o altro rappresentante legale della ditta,

società, associazione etc. deve provvedere alla nomina del sostituto entro il termine di 90 (novanta) giorni dal verificarsi della situazione; qualora non vi provveda, l'attività deve essere sospesa fino al deposito in Comune della documentazione comprovante la nomina del nuovo soggetto abilitato.

6. Le comunicazioni di cui sopra devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte delle persone designate, nonché delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 della L.R.

7. Per le attività di catering e le attività di distribuzione pasti svolte nelle mense scolastiche, aziendali e nelle collettività in genere, la presenza del preposto non è necessaria, essendo sufficiente per le aziende multi localizzate la nomina di un solo preposto a livello regionale.

8. Per le altre situazioni e circostanze che si possono presentare si rimanda alla Circolare del Presidente della G.R. del Veneto n. 3 del 07.04.2009.

#### **Art. 9 - Associazioni e circoli privati**

1. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle associazioni o dai circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, a favore solo dei rispettivi associati, si applica la disciplina di cui al DPR 04.04.2001 n. 235, come integrata da quanto previsto all'art. 2 commi 3 e seguenti della LR.

2. Qualora, a seguito di verifiche degli organi competenti, il circolo o l'associazione risultino aver perso la natura di ente non commerciale, come definita dal combinato disposto degli artt. 148-149-150 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, anche per essere ripetutamente incorsi nella fattispecie di cui all'art. 2 comma 5 della L.R. per continuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno dotarsi dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R.

3. Si applica anche alle associazioni e ai circoli privati quanto previsto dal successivo art. 10 del presente regolamento.

## **Art. 10 - Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione**

1. Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della sostenibilità ambientale e per rispondere anche alle esigenze di tutela e rispetto dei luoghi di culto e delle attività scolastiche, ed inoltre per migliorare la qualità del servizio reso all'utenza, ogni nuovo esercizio di somministrazione che verrà attivato sul territorio comunale, compresi quelli nei circoli o associazioni di cui al precedente art. 9, dovrà possedere, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, le seguenti caratteristiche :

- a) distare non meno di 30 ml. la distanza minima di "compatibilità" cui debbano attenersi, dalle chiese e dalle scuole, misurata tra le rispettive porte di accesso più vicine riguardo al percorso pedonale più breve;
- b) gli esercizi ubicati all'esterno del centro storico individuato nel Vigente PRG che abbiano una superficie destinata a somministrazione superiore a 100 mq., devono disporre di una area adibita a parcheggio destinata ai clienti, ubicata nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, avente una superficie non inferiore a 50 mq. ogni 100 mq. di superficie dell'esercizio, di cui almeno la metà destinata a sosta dei veicoli (stallo autoveicolo non inferiore a ml. 2,5 x 5,00 pari a 12,5 mq.);
- c) accessibilità anche alle persone con ridotte capacità motorie; riguardo ai pubblici esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo la fruibilità di almeno un servizio igienico per persone con ridotte capacità motorie (L. 13 del 09.01.1989 e D.M. 236 del 14.06.1989).

Tali prescrizioni, oltre che in caso di nuova apertura, valgono anche in caso di trasferimento dell'esercizio.

## **Art. 11 - Attività accessorie**

1. Riguardo alle possibilità previste dall'art. 31 della LR per l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali, si fa specifico rinvio all'art. 16 "attività rumorose presso pubblici esercizi e circoli privati" del vigente "Regolamento per la

disciplina delle attività rumorose”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 70 del 19.12.2007.

### **Art. 12 - Orari ed aree esterne**

Gli orari degli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande e la possibilità di svolgere detta attività in una superficie esterna al locale (giardini estivi), sono definiti con ordinanze sindacali ai sensi dell’art. 18 della L.R. e dell’art. 54 lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

### **Art. 13 - Autorizzazioni temporanee**

1. Per manifestazioni ed eventi (ivi comprese fiere, sagre ed altre riunioni straordinarie di persone) si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, scientifica, religiosa, benefica, sociale commerciale promozionale o turistica.

2. Nell’ambito delle predette manifestazioni, qualora sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande, viene rilasciata l’autorizzazione temporanea come contemplato dall’art. 11 della LR, con le seguenti modalità:

a) la richiesta deve pervenire al Comune con congruo anticipo (almeno 15 giorni) rispetto alla data di inizio dell’evento corredata dell’adempimento previsto per l’U.L.S.S. n. 16 di Padova ai fini igienico-sanitari;

b) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 della LR.

c) l’attività di somministrazione può essere esercitata solo nei luoghi indicati nell’autorizzazione e nel periodo indicato nella stessa.

3. Riguardo al possesso dei soli requisiti morali di cui all’art. 11 comma 3 della LR, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, si precisa che:

- a) per "carattere religioso, benefico o politico" si intende che la manifestazione venga organizzata e gestita da un soggetto che opera in uno degli ambiti su indicati ;
- b) vengano considerate "benefiche" le iniziative delle associazioni anche a scopo di autofinanziamento, purché le stesse abbiano per Statuto tali finalità, o qualora il promotore indichi espressamente la finalizzazione dell'eventuale utile dell'iniziativa;
- c) a conferma dell'iniziativa con carattere benefico, verrà richiesta la presentazione di una relazione sull'andamento della manifestazione, anche con riferimento alle finalità indicate nella domanda.

**Art. 14 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione**

1. L'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata in deroga ai parametri di programmazione ed è soggetta a dichiarazione di inizio attività (in sigla D.I.A.), ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., nei casi previsti dall'art. 9 della L.R.
2. Si dà atto che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno degli impianti stradali di carburanti, ai sensi degli artt. 27 e 28 della D.G.R. Veneto 497/2005, viene svolta in deroga alla programmazione di settore nel rispetto delle condizioni previste dai succitati articoli della D.G.R. Veneto, rilevando inoltre che non trova più applicazione la distanza minima da attività similari , non più contemplata dalla normativa generale;
3. La presentazione della D.I.A. , oltre che per le attività indicate dal citato art. 9 della LR , è prevista anche per :
  - a) la somministrazione interna ai circoli privati, per la fattispecie contemplata al comma 3 dell'art. 2 della L.R ;
  - b) la somministrazione interna ad impianti sportivi, ricreativi e parchi pubblici;

- c) la somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici in locali non appositamente attrezzati per il consumo sul posto;
- d) la somministrazione in locali dove è prevalente l'attività di intrattenimento e svago, quali discoteche, sale da giochi ecc...;
- e) la somministrazione in scuole, mense, spacci ecc...;

4. L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è vincolato al collegamento logistico-funzionale con l'attività principale della quale deve essere accessorio; non è pertanto trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e deve rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

#### **Art. 15 - Autorizzazioni stagionali**

1. Il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto alle disposizioni risultanti dalla matrice di programmazione.
2. Non sono soggette a tale valutazione le attività inserite all'interno di manifestazioni con la partecipazione del Comune.

#### **Art. 16 - Somministrazione con apparecchi automatici**

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8 (L.R. 29/07).
2. La vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici, anche se effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo ma non attrezzato per il consumo sul posto, è soggetto a DIA di cui all'art. 9 solo in occasione della prima installazione nel territorio comunale (art. 13, 2° comma della L.R). Le eventuali successive installazioni dovranno risultare nella comunicazione di aggiornamento che la ditta è tenuta a presentare al Comune ogni 6 (sei) mesi con riferimento alla data di presentazione della D.I.A..

3. Il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche opera anche per questo tipo di vendita e/o somministrazione ed in qualsiasi orario della giornata.

### **Art. 17 - Procedimento per le autorizzazioni**

1. I termini di 120 (centoventi) giorni per la conclusione del procedimento istruttorio decorrono dalla data di presentazione all'ufficio protocollo dell'istanza, se completa e corretta.

2. Qualora la domanda non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento sospende i termini di istruttoria dandone comunicazione al richiedente e chiedendo l'opportuna integrazione documentale, fissando un termine massimo di 30 (trenta) giorni decorso il quale, senza che vi sia stato un riscontro, la domanda viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

3. La domanda non è ammissibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del proponente o non è stato indicato il possesso del requisito professionale o morale. In tale ipotesi la domanda viene archiviata dandone comunicazione al richiedente.

4. Qualora l'istanza prodotta risulti incompleta per la mancanza di documentazione che l'Amministrazione stessa non è in grado di reperire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione al richiedente. In tale caso il termine stabilito per la conclusione del procedimento viene sospeso e riprende a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il responsabile del procedimento assegna il termine di 60 (sessanta) giorni al richiedente per la presentazione di tutta la documentazione prevista dal comma 8 dell'art. 8 della L.R.

6. Nei successivi 30 (trenta) giorni il responsabile del procedimento procede alla verifica della documentazione prodotta e al rilascio.

7. L'attività deve iniziare, da parte della ditta richiedente, entro 180 (centottanta) giorni dalla data della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, salvo casi di comprovata necessità.

8. Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Prefetto e al Questore, in relazione a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 287/1991, nonché al Comando di Polizia Locale per la verifica della effettiva attivazione dell'esercizio che dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

8. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra esposti o della verifica di cui al punto 6 suddetto, comportano la decadenza dell'autorizzazione.

### **Art. 18 - Priorità**

1. L'art. 8, comma 6, della L.R. n. 29/2007 prevede che la Giunta regionale individui le priorità sulla base delle quali il Comune esamina le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tali priorità sono così di seguito indicate:

a) ordine cronologico di presentazione della domanda, quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata;

b) in caso di consegna a mano, dalla ricevuta rilasciata dall'amministrazione cui la domanda sia stata presentata.

2. In caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:

a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti;

b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra.

### **Art. 19 - Somministrazione non assistita**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 29/2007, è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui si svolge l'attività.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia. È altresì consentito il consumo sul posto di bevande.

3. Negli esercizi di vicinato di cui al precedente comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere (circolare n. 3603/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.09.2006).

4. All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

### **Art. 20 - Subingresso**

1. Si fa integrale riferimento all'art. 15 della L.R.

2. La pratica di subingresso viene positivamente conclusa dal responsabile del procedimento con il rilascio di:

a) nel caso di cessione d'azienda : "Autorizzazione per subingresso", sostitutiva di quella del precedente titolare che deve essere restituita al Comune;

b) nel caso di affitto d'azienda : documento di "presa d'atto" nel quale vengano riepilogate le generalità della ditta, la sua rappresenta il periodo di validità dell'affitto, le eventuali prescrizioni e/ o limitazioni per particolare situazioni, ecc..

3. Tale "presa d'atto" va esposta nell'esercizio unitamente all'originale dell'Autorizzazione intestata alla ditta titolare/proprietaria dell'azienda concessa in affitto.

4. Copia dell'autorizzazione e della "presa d'atto" viene trasmessa al Prefetto e al Questore in relazione a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 287/1991, nonché al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza.

5. Al termine del periodo di affittanza dell'azienda, il titolare/proprietario recupera l'originale dell'autorizzazione e, nel caso riassuma la gestione diretta dell'azienda, ne dà preventiva comunicazione al Comune autocertificando il permanere dei requisiti morali e professionali. Qualora invece intenda riaffittare o

cedere l'azienda ad una nuova ditta, questa ultima deve iniziare l'attività entro 180 (centottanta) giorni dalla sospensione dell'attività conseguente alla cessazione della precedente gestione.

6. In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente dell'azienda ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la pubblica amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni seguono le decisioni della competente autorità giudiziaria incaricata della controversia.

### **Art. 21 - Sorvegliabilità**

1. Ai sensi del decreto del 17.12.1992 n. 564:

- a) i locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionali, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso e d'uscita;
- b) le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private;
- c) in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
- d) nel caso di locali ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza che può prescrivere, quando la misura risulti insufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso e d'uscita;
- e) nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M.

564/92, devono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve esserne impedito l'accesso a chiunque.

3. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature e da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

4. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può esservi impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

5. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni, anche luminose, quando prescritte, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

6. Sono fatte le situazioni in deroga previste per gli esercizi già attivati prima del 1992, purché da tale data non siano state e/o non vengano apportate modifiche ai locali.

7. Per la molteplicità di situazioni previste per gli esercizi soggetti a semplice D.I.A. si potrà riconoscere la impraticabilità/incompatibilità di alcune prescrizioni sopra riportate al punto 1; in tal caso potranno essere individuate, in alternativa, prescrizioni finalizzate a consentire comunque le verifiche da parte delle Forze dell'Ordine.

## **Art. 22 - Decadenza, sospensione e revoca**

1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di cui all'art. 8 della LR n. 29/2007, comma 1, decadono quando il titolare:

- a) non attiva l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

- b) sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 della L.R. n. 29/2007.

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, l'Ufficio competente designato dal Comune provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 29/2007 o l'attività di cui all'art. 9 della L.R. n. 29/2007 per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 del presente articolo, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 29/2007 o a disporre la chiusura delle attività di cui all'art. 9 della L.R. n. 29/2007.

### **Art. 23 - Norma transitoria**

1. Restano validi eventuali vincoli previsti per attività di somministrazione di alimenti e bevande relativi ad autorizzazioni amministrative concesse in data antecedente all'approvazione dei suddetti criteri.

### **Art. 24 - Sanzioni**

1. Per quanto concerne il mancato rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, si rimanda all'art. 32 della L.R. 29/2007.

2. Per le violazioni al presente regolamento non espressamente sanzionate da altra norma e/o non contemplate dall'art. 32 della L.R., sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 pari ad €. 250,00.

## **Art. 25 - Efficacia e validità dei criteri comunali**

1. Ai sensi dell'art. 33 comma 2 della L.R. 29/2007, il presente regolamento ed i criteri di programmazione riportati nella "Relazione Tecnica" ha valenza triennale dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'Amministrazione comunale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva , comunque, la facoltà di apportare , con le medesime modalità previste dall'art. 34 della L.R., modifiche al presente regolamento o ai criteri di programmazione riportati nella "Relazione Tecnica" anche prima della sua scadenza.
4. Sono soggette alle presenti disposizioni anche le eventuali istanze già pervenute al protocollo del Comune , per le quali non siano scaduti i termini di 120 (centoventi) giorni previsti al 5^ comma dell'art. 8 della L.R.